MISURE URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

# Art. 5

## Convenzioni con laboratori e con case di cura private

Le regioni, le province autonome e le unita' sanitarie locali non possono stipulare convenzioni con laboratori e case di cura private in numero superiore a quelle esistenti nell'ambito regionale o provinciale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 30 luglio 1989, non più in vigore dal 28 settembre 1989 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale |
| Estremi | Decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1989 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-riorganizzazione-del-servizio-sanitario-265-1989/art-5-convenzioni-con-laboratori-e-con-case-di-cura-private/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it